



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 449

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N. 39 del 08.01.2024 inerente la detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali (all.1);
- Circolare N. 40 del 08.01.2024 inerente il Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (all.2).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 11/01/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi



CIRCOLARE N° 39

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2024

Oggetto: Detassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 1, commi da 44 a 47 della Legge 30 dicembre 2020, n., 178 – Circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate – Indicazioni sul regime agevolato per la tassazione degli utili degli enti non commerciali –

L’art. 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha introdotto, al ricorrere di determinate condizioni specificamente indicate dalla norma, un regime agevolativo in favore di taluni enti non commerciali consistente nella esclusione dalla base imponibile IRES, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, del 50% degli utili percepiti.

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata della disposizione agevolativa.

Per usufruire della detassazione degli utili gli enti non commerciali devono svolgere le attività di interesse generale nell’ambito dei settori indicati nel comma 45, tra i quali figura **l’attività sportiva**.

I soggetti beneficiari devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione del comma 44, al finanziamento delle attività di interesse generale – *nel caso delle ASD, trattasi dell’attività sportiva* - accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente non commerciale.

Sotto il profilo soggettivo, afferma l’Agenzia delle Entrate, la detassazione riguarda la generalità degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale negli specifici settori indicati in via normativa, tra i quali, giova ripeterlo, è espressamente previsto il settore dell’attività sportiva.

Il requisito deve essere verificato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, secondo cui *“l’oggetto esclusivo o principale dell’ente richiedente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”*.

La riconducibilità in una delle categorie previste dalla norma agevolativa, afferma l’Agenzia, deve essere operata sia da un punto di vista formale (con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto) sia da un punto di vista sostanziale (con riferimento all’attività svolta in concreto dalla stessa).

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’agevolazione si applica agli enti non commerciali che esercitano direttamente ed effettivamente le attività di interesse generale nei settori indicati (*attività sportiva*).

L’ente non commerciale deve destinare il risparmio d’imposta conseguito (pari al 50% dell’IRES dovuta sugli utili) *“al finanziamento”* delle *“attività di interesse generale”* nei settori indicati (*attività sportiva*) e accantonare l’importo che al termine del periodo d’imposta risulti non ancora *“erogato”*, in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Pertanto, l’ente non commerciale – **nel caso di specie l’Associazione Sportiva Dilettantistica** - deve utilizzare, ai fini di una corretta fruizione dell’agevolazione, il risparmio d’imposta per il finanziamento dell’attività sportiva esercitata direttamente. La destinazione deve risultare da apposita decisione dell’Organo amministrativo competente (delibera, verbale di riunione, ecc.), con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva.

Occorre, inoltre, precisa l’Agenzia delle Entrate, che l’accantonamento a riserva, per l’eventuale importo residuo non utilizzato a fine anno, e l’utilizzo dello stesso risultino puntualmente documentati e

rilevati nella contabilità dell'ente, con evidenza della destinazione delle somme alla specifica attività sportiva, in coerenza con quanto deliberato dall'Organo amministrativo.

Relativamente al termine entro cui deve essere utilizzato il risparmio d'imposta accantonato a riserva, in assenza di disposizioni contrarie nel testo del comma n. 46, si ritiene che l'utilizzo della stessa non sia soggetto a termini particolari, potendo dunque avvenire nel corso della vita dell'ente.



Roma, 8 gennaio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 40

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2024

Oggetto: Decreto del 10 novembre 2023 del Ministro della P.A. – Lavoro sportivo retribuito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dello Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle amministrazioni pubbliche.

Il Decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuito di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplice e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 – in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'Ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.